

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2008/C 114/12)

- I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono esportare le seguenti sostanze dalla Comunità europea nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009:

- Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
- Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
- Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
- Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
- Gruppo VI: bromuro di metile
- Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
- Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
- Gruppo IX: bromoclorometano

- II. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ vieta le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, di altri CFC completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio, di 1,1,1-tricloroetano e di idrobromofluorocarburi, o di prodotti e di attrezzature, diversi dagli effetti personali, che contengono tali sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo;
- b) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;
- c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);
- d) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento fino al 31 dicembre 2009, nonché prodotti e attrezzature contenenti halon per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII;
- e) sostanze controllate da utilizzare come materia prima o agenti di fabbricazione;
- f) inalatori-dosatori e meccanismi di somministrazione contenenti clorofluorocarburi per i dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di farmaci, i quali possono beneficiare di un'autorizzazione temporanea;
- g) prodotti e attrezzature usati contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale eccezione non si applica a:
- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,
 - apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,
 - schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici;

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

h) prodotti e attrezzature contenenti HCFC da esportare verso paesi nei quali l'utilizzo di HCFC in tali prodotti è ancora consentito.

Sono proibite le esportazioni di bromuro di metile e di idroclorofluorocarburi dalla Comunità verso qualsiasi Stato che non sia parte del protocollo.

- III. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che l'esportazione delle sostanze elencate nell'allegato I della presente comunicazione è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni all'esportazione sono rilasciate dalla Commissione previa verifica della conformità all'articolo 11 del regolamento.
- IV. Le imprese alle quali non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione all'esportazione e che desiderano esportare sostanze controllate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro il 1° luglio 2008 inoltrando il modulo di registrazione reperibile on line al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>

Una volta effettuata la registrazione nella banca dati ODS, occorre seguire la procedura descritta al seguente punto V.

- V. Le imprese alle quali sia stata rilasciata un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono presentare una dichiarazione compilando e trasmettendo on line l'apposito modulo tramite la banca dati ODS, accessibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm>. Oltre a presentare la domanda on line, occorre trasmettere alla Commissione una versione stampata e firmata del modulo di dichiarazione d'esportazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
BU-5 2/053
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 292 06 92
E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro. L'elenco dei punti di contatto presenti in tutti gli Stati membri è reperibile on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

- VI. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il **1° agosto 2008**. L'invio di una dichiarazione d'esportazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare esportazioni.
- VII. Per poter esportare sostanze controllate nel 2009, le imprese che hanno presentato una dichiarazione d'esportazione devono richiedere alla Commissione un numero di autorizzazione all'esportazione (EAN) attraverso la base dati ODS servendosi del modulo di domanda EAN reperibile on line. La Commissione rilascia quindi un numero di autorizzazione all'esportazione dopo essersi assicurata che la domanda corrisponda alla dichiarazione e che sia rispondente ai requisiti del regolamento (CE) n. 2037/2000. Al richiedente sarà comunicata l'accettazione della domanda tramite posta elettronica. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare alcun numero di autorizzazione all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione, se vi è il rischio che non sia destinata all'uso autorizzato, o se non può essere esportata nel rispetto del regolamento.
- VIII. Per verificare che la sostanza corrisponda alla descrizione ed accertarsi che la finalità dell'esportazione venga rispettata, la Commissione può invitare il richiedente a presentare, a sostegno della propria domanda di EAN, informazioni supplementari in merito alle esportazioni destinate a rispondere al fabbisogno interno di base o a soddisfare gli usi essenziali o critici delle parti a norma del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento.

Tali informazioni riguardano in particolare:

- la conferma, da parte del produttore, che la sostanza è stata prodotta per l'uso specificato,
- la conferma, da parte del richiedente, che la sostanza sarà esportata solo per l'uso specificato,
- il nome e l'indirizzo del destinatario finale nel paese di destinazione finale.

La Commissione si riserva il diritto di rilasciare tale EAN soltanto dopo che l'autorità competente del paese di destinazione ha confermato la finalità dell'esportazione ed assicurato che quest'ultima non comporterà alcuna inottemperanza alle disposizioni del protocollo di Montreal.

- IX. È possibile reperire ulteriori informazioni sulle esportazioni di ODS alla pagina:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm

—

ALLEGATO I

Sostanze contemplate

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (!)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₃ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon 1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (?) (1,1,1- tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₃ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFC ₂ (HCFC 21) (3)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC 22) (3)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC 31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC 121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC 122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC 123) (3)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC 124) (3)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC 131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC 132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC 133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC 141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC 141b) (3)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC 142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC 142b) (3)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC 151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC 221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC 222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC 223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC 224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC 225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC 225ca) (3)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC 225cb) (3)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC 226)	0,100
	C ₃ H ₃ FCl ₅ (HCFC 231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC 232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC 233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC 234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC 235)	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC 241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC 242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC 243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC 244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC 251)	0,010

Gruppo	Sostanze		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC 252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC 253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC 261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC 262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl	(HCFC 271)	0,030
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	Halon 1011/bromocloro- metano	0,120

⁽¹⁾ Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e rivisitati periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Indica la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale, come stabilito nel protocollo.